

Corte costituzionale. Legittimo l'arresto di chi abbandona scarti ingombranti in Campania

Promossa la stretta sui rifiuti

Il «federalismo» penale per ragioni di emergenza passa il test

Giovanni Negri
MILANO

Si al federalismo penale. Se giustificato con ragioni di emergenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 83, depositata ieri e scritta da Gaetano Silvestri, ha sancito la legittimità del decreto legge sui rifiuti in Campania approvato dal governo Berlusconi nel novembre 2008 per punire più severamente che nel resto d'Italia (reclusione fino a tre anni e arresto in flagranza) coloro che abbandonano

genza di consolidare i risultati positivi ottenuti con le misure prese nelle settimane precedenti. Nessuna crisi da attenuare, ma esiti positivi da confermare, quindi. Per la Consulta, però, anche questo aspetto può essere considerato meritevole di misure d'urgenza per evitare, a giudizio di Governo e Parlamento, che condotte illegali potessero compromettere un successo almeno precario. Infatti, «i comportamenti previsti dalle norme censurate, se posti in essere nella delicata fase della transizione da una situazione eccezionale ad una di normalità, potrebbero arrestare, o rendere più difficile, il percorso che conduce ad un superamento definitivo dell'emergenza, non ancora verificatosi al momento dell'emanazione del decreto-legge».

L'ALTRO VIA LIBERA

Respinta la questione sollevata sull'indeterminatezza della disposizione: le condotte sono identificate

no rifiuti pericolosi o ingombranti per le strade della Regione per il periodo del dichiarato stato di emergenza.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il tribunale di Torre Annunziata che aveva contestato il provvedimento sotto una pluralità di punti di vista. Innanzitutto, a non convincere i giudici erano gli stessi presupposti di necessità in una situazione come quella della crisi rifiuti in Campania. Lo stesso decreto, infatti, faceva riferimento all'ur-

Più delicata la soluzione data alla presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché, nella lettura del tribunale, le norme introdurrebbero un'irragionevole discriminazione tra cittadini, essendo di fatto indirizzate agli abitanti di una sola Regione del Paese. La Corte però osserva che le norme considerano colpevole chi pone in essere alcune specifiche condotte, indipendentemente dal suo luogo di residenza. Inoltre, la stretta delle disposizioni penali si applica a tutte le parti del territorio in cui è in vigore lo stato di emergenza.

Nessun abuso

Le norme

Nel novembre 2008 il governo Berlusconi, con l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti in Campania sul fronte dello smaltimento rifiuti, introdusse con un decreto legge misure specifiche che sanzionavano con la detenzione fino a 3 anni e l'arresto in flagranza chi veniva sorpreso ad abbandonare rifiuti pericolosi o ingombranti nelle strade della Regione

Le contestazioni

Da parte del tribunale di Torre Annunziata le norme sono state rinviate alla Corte costituzionale, facendone rilevare l'illegittimità sotto diversi punti di vista: dall'indeterminatezza della norma penale alla violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge

La soluzione

La Corte costituzionale ha respinto tutte le questioni sollevate, facendo rilevare che un vincolo di territorialità nell'applicazione delle norme penali (che peraltro non vede gli imputati discriminati sulla base del luogo di residenza) può essere motivato dall'esistenza di uno stato di emergenza

In questo senso, per la Consulta, la previsione di un trattamento penale più severo per i responsabili di illeciti che contribuiscono a creare una situazione di emergenza ambientale, «con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati», non è irragionevole e rappresenta una legittima risposta del legislatore alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore.

La circostanza che i destinatari sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l'emergenza, «non solo non incide sulla struttura delle norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall'emergenza rifiuti». Il legislatore ritiene così queste popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui si trovano.

Infine, conclude la sentenza, non si tratta di norme penali in bianco, visto che la fattispecie è descritta in maniera completa in tutti i suoi elementi. La dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, rappresenta solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme stesse ma non fa parte del contenuto.

Alfano all'attacco «Il Csm avvii i passaggi d'ufficio»

MILANO

Sulle sedi disagiate la carta degli uditori giudiziari va spesa «solo in via residuale ed eccezionale». Parola di ministro della Giustizia, Angelino Alfano, in una nota diffusa ieri, ha annunciato di avere immediatamente trasmesso l'elenco parziale degli uffici giudiziari in carenza di organico (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) al Consiglio Superiore della Magistratura, chiedendone la pubblicazione urgente. «Auspico che il Consiglio - sottolinea Alfano - utilizzi tempestivamente gli strumenti normativi messi a sua disposizione dal Parlamento e dal Governo. Ben due interventi normativi, con decretazione d'urgenza, che non giustificerebbero in alcun modo il protrarsi dell'intollerabile e annosa scoperta degli organici, che affligge specialmente gli uffici giudiziari di frontiera, maggiormente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata».

«Confido pertanto - prosegue Alfano aderendo di fatto alla preoccupazione espressa dalle Camere penali su un Csm quanto meno esitante nell'applicare i trasferimenti d'ufficio - che il Csm non perda questa grande occasione e proceda, senza indugio, ai trasferimenti d'ufficio per porre fine subito a questa grave emergenza nazionale. In quest'ottica, auspico che il Csm dia prova di attenzione e di sensibilità istituzionale, provvedendo alla definizione della procedura entro poche settimane, senza fare ricorso all'utilizzo dei magistrati in tirocinio che, solo in via residuale ed eccezionale, possono essere chiamati a coprire queste sedi e potrebbero ricoprire, tra l'altro, soltanto nel marzo del 2011 (al termine, appunto, del loro percorso formativo), lasciando scoperti così, ancora per un altro anno, gli uffici giudiziari maggiormente esposti».

Consolidando poi quella linea di rapporto diretto con i capi degli uffici, aggiungendo l'Ann, il ministro ha poi scritto direttamente ai vertici delle Procure e dei Tribunali delle sedi interessate per comunicare l'avvenuta trasmissione al Consiglio.

G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

CASSAZIONE

Figlio da mantenere, il regalo non basta

Il papà separato non può «sostituire la somma di denaro, mensilmente dovuta, con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l'utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario». Lo ribadisce la Cassazione (sesta sezione penale, sentenza n. 8998) confermando la condanna di un padre che per quasi due anni aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio di 10 anni, avuto durante un matrimonio poi naufragato. L'uomo gli faceva invece regali costosi.

ANM

Rivedere il codice deontologico

«Dopo 14 anni il codice deontologico dei magistrati va rivisto». Lo ha detto il presidente dell'Ann Luca Palamara, spiegando che della questione discuterà oggi il parlamento dell'associazione. Quanto ai magistrati che scelgono di fare politica, l'Ann valuterà se non sia il caso di limitare con «paletti» il ritorno alla toga.

PENSIONI

Riscatto per lavori socialmente utili

La facoltà di riscatto a fini pensionistici dei periodi di impiego in lavori socialmente utili può essere esercitata a partire dal gennaio del 1998, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 468/97, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per questo tipo di impiego. Lo ricorda l'Inps nella circolare 33, diffusa ieri

CATASTO

È polemica sul decentramento

L'interessamento del governo alla ripresa del processo di decentramento ai comuni delle funzioni catastali, prima della pronuncia del Tar sulla questione, per Confedilizia «è fuori da ogni logica tipica dello stato di diritto». L'Ance replica che occorre invece trovare soluzioni amministrative per i comuni.

SALDO IVA

La rettifica è a credito

Nell'esempio riportato a pagina 7 dell'inserto «Guida al saldo Iva», pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri, a causa di un refuso l'importo di 240 euro risulta a credito e non a debito. Infatti la percentuale di detrazione nell'anno cui la dichiarazione Iva si riferisce è aumentata in confronto a quella dell'anno precedente in cui era stato acquistato il bene strumentale. Pertanto la rettifica è a credito e non a debito.

Cassazione. Danni patrimoniali e morali

Doppio risarcimento se il club vacanze tradisce le attese

Alessandro Galimberti
ROMA

Se il depliant del tour operator presenta il club vacanze come meta da sogno, con foto incantevoli e didascalie impegnative, i vacanzieri hanno tutto il diritto di trovare uno stato dei luoghi adeguato a tanta bellezza. Lo ha stabilito la Cassazione (Terza civile, 5189/2010), confermando il diritto al risarcimento del danno - patrimoniale e non - di una coppia di Pordenone per i postumi di una vacanza iniziata male e finita presto al Club Fodele Beach di Creta.

Nonostante i fatti della controversia risalgano a un anno fa, e nel frattempo siano entrate in vigore nuove norme (in particolare il Codice del consumo, dlgs 206/2005), la Corte fissa il principio secondo cui «il depliant illustrativo costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale», e quindi è un punto di riferimento per le aspettative del turista.

Proprio facendo affidamento sulle descrizioni del volantino pubblicitario, la coppia friulana aveva acquistato in agenzia il pacchetto all-inclusive, scoprendo solo all'arrivo sull'isola che la spiaggia era in realtà impraticabile per sporcizia, e che anche il bel mare poco invitava al nuoto per la presenza galleggiante di oli combustibili. I turisti avevano rifiutato una meta alternativa, proposta dal tour operator in cambio della mancata contestazione in sede giudiziaria, e avevano avviato la pratica di risarcimento in Italia. Sconfessati in primo grado dal giudice monocratico di Pordenone, la coppia aveva poi ottenuto soddisfazione dalla Corte d'appello di Trieste (1.163 euro da rivalutare con gli interessi) e, da ultimo, dalla Cassazione, che giovedì ha respinto il ricorso finale di Alpitour (che nel frattempo aveva incorporato il contraente originario, Francosoro spa). Anche in sede di legittimità, il tour operator aveva obiettato che «l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati, ma non può certo garantire che le condizioni del ma-

re siano sempre ottimali, e senza per questo ritenere che la foto sul depliant non corrisponda all'effettivo stato dei luoghi». Inoltre Francosoro sosteneva che la prova della non balneabilità del mare doveva essere fornita dai turisti. I giudici hanno invece sottolineato che, anche con la legge in vigore all'epoca (dlgs 11/1995) «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile)» e che «il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi (sul posto, ndr) è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».

www.ilssole24ore.com
Sul sito il testo della sentenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Standard garantiti

■ Corte di cassazione, sentenza 5189/2010

Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "essattamente" adempiuti; pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, c.1 del codice civile) si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

Pubblica amministrazione. Contratti dirigenziali di seconda fascia

No allo spoils system per gli incarichi

Non è possibile introdurre per legge una decadenza automatica degli incarichi dirigenziali negli uffici pubblici, precedente alla data di scadenza indicata nel contratto. La regola vale anche per gli incarichi di seconda fascia, conferiti a soggetti che nell'amministrazione di appartenenza non hanno lo status di dirigenti, e non cambia la situazione il fatto che la norma contestata preveda la possibilità di evitare la decadenza attraverso una «conferma» dell'incarico entro 60 giorni.

La nuova bocciatura costituzionale dello spoils system arriva dalla sentenza 81/2010 depositata ieri dalla Consulta (presidente De Siervo, relatore Quaranta), che ha bollato di illegittimità un comma del collegato fiscale alla finanziaria 2007 (articolo 2, comma 161 del D.L. 262/2006) con cui si facevascattare una tagliola automatica per questi incarichi. La norma aveva esteso lo spoils system da far scattare entro 90 giorni dalla formazione del nuovo governo anche agli incarichi assegnati a non dirigenti (previsione poi cancellata dalla riforma Brunet-

ta), e in sede di prima applicazione aveva sancito la decadenza automatica dei contratti firmati prima del 17 maggio 2006 (cioè prima delle elezioni vinte dal centrosinistra).

Proprio quest'ultima previsione è incappata nel «no» della Corte costituzionale, che ampliando la propria già corposa giurisprudenza in fatto di spoils system ha ribadito che i principi di «buon andamento» e «imparzialità» dell'amministrazione (tutelati dall'articolo 97 della Costituzione) mettono al bando questi automatismi. Per cancellare un incarico, scrivono i giudici delle leggi, è necessario garantire un momento di «confronto dialettico fra le parti», in cui l'amministrazione può chiarire le ragioni per cui ritiene di non dover far proseguire il contratto, ma l'interessato può difendersi «prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico» e fissati dal contratto. Esigenza tanto più sentita dopo l'introduzione del «giusto procedimento» am-

La decisione

■ Corte costituzionale, sentenza n. 81/2010

È necessario garantire la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterne ragioni - connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa - per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato.

G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ministrativo (legge 241/1990).

Questi principi, che riprendono precedenti bocciature costituzionali dello spoils system, valgono a maggior ragione per i contratti relativi a personale privo della qualifica dirigenziale, alla luce dei requisiti indispensabili che questa categoria di dipendenti deve possedere per ambire all'incarico. Gli aspiranti, anche alla luce dell'ultima riforma del pubblico impiego (Dlgs 150/2009), devono vantare una «particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione». Si tratta insomma di figure amministrative di alto livello (che dopo la riforma non possono superare il 10% dei dirigenti di prima fascia e l'8% di quelli di seconda), e il loro rapporto di lavoro deve inserirsi secondo la Corte in un sistema di regole che garantiscano «la tendenziale continuità dell'azione amministrativa, e una chiara distinzione fra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione».

G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Gazzetta. Da subito novità sulla gestione accentrata titoli

Per le società quotate nuove assemblee da novembre

Angelo Busani

La nuova normativa sui nuovi diritti degli azionisti trova il traguardo della «Gazzetta Ufficiale». È stato, infatti, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 43 della «Gazzetta» n. 53 del 5 marzo il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 che attua la direttiva 2007/36/Ce dell'11 luglio 2007, la cosiddetta Dshr. Si tratta della direttiva sugli *shareholders right*, conosciuta anche come la direttiva della *record date*, e cioè della nuova disciplina in tema di legittimazione alla partecipazione alle assemblee delle società quotate da parte di coloro che risultano essere soci «al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione».

Accanto alla nuova norma sulla *record date*, il decreto legislativo introduce altre novità finalizzate a favorire la parteci-

pazione degli azionisti alla vita delle società quotate e, in particolare, l'esercizio del diritto di voto. In sintesi si tratta di novità in tema di:

- convocazione dell'assemblea e informazione pre-assembly;
- diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera;
- legittimazione all'intervento in assemblea e voto;
- partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici;
- diritto del socio di porre domande;
- conferimento di deleghe di voto.

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/36/CE consente, peraltro, un lungo periodo di preparazione alle società destinate delle sue norme: infatti, la nuova disciplina (fatta eccezione per le norme inerenti la «società di gestione accentrata», che saranno in vigore subito dopo l'ordinario periodo di vacanza *legis* di 15 giorni) viene resa

Le altre novità

Soci di minoranza

Possono chiedere la convocazione dell'assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata dagli amministratori

L'assemblea

Con clausola statutaria si può escludere il ricorso ad adunanze successive alla prima convocazione

Voto elettronico

Lo statuto potrà consentire che il voto venga espresso con strumenti elettronici

Più dividendi

Lo statuto potrà attribuire un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno

applicabile «alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010». Pertanto, le assemblee di bilancio della primavera prossima saranno ancora da svolgere con il «vecchio rito».

Le società che dunque intendano tenere assemblee verso fine 2010 dovranno considerare che le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dei soci non saranno più quelle oggi vigenti ma che occorrerà procedere (se si tratta di un avviso diramato dal 1° novembre 2010 in avanti) mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito internet (nel rispetto dei nuovi termini prescritti dalla legge) e seguire le altre modalità che la Consob intenderà indicare in un regolamento da emanare entro sei mesi, in base al nuovo articolo 125-bis del Tuf. Se poi si tratterà di assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo, occorrerà tener conto del fatto che la nuova disciplina prevede che le liste siano depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea e che siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità stabilite dalla Consob.

G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Publicato il decreto per il rilancio

La conciliazione debutta a marzo 2011

MILANO

A partire da oggi un anno di tempo. Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con le misure per il rilancio della conciliazione è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 53 del 5 marzo 2010. Inizia così una lunga fase transitoria per fare entrare in vigore, tra un anno, le disposizioni che puntano a rendere appetibile quella strada alternativa ai tribunali che potrebbe rappresentare una soluzione importante alla crisi della giustizia civile. La nuova disciplina potrà così essere applicata a quei processi introdotti nei tribunali solo a partire dal 6 marzo 2011.

Solo tra 12 mesi farà pertanto l'esordio l'introduzione, come condizione di procedibilità, di un tentativo di conciliazione in materie chiave per il contenzioso civile come il condominio, le successioni, la Rcauto. Tra le novità più importanti, l'eccezione al principio di soccombenza

nella ripartizione delle spese: anche la parte che risulterà vincitrice in giudizio potrebbe essere costretta a pagare le spese di quella soccombenza tutte le volte che abbia rifiutato una proposta di conciliazione di contenuto identico a quanto ottenuto dal giudice. Sul piano degli incentivi, questa volta di natura fiscale, il decreto mette a disposizione un bonus di 500 euro da fare valere in sede di detrazione per compensare l'indennità versata ai conciliatori.

Gli avvocati dovranno avvertire per iscritto i clienti della possibilità di risolvere in via stragiudiziale le controversie: il giudice verificherà e, in assenza dell'avviso, il mandato cliente-avvocato sarà annullabile. Il ministero della Giustizia in quest'anno dovrà preparare la disciplina dell'Albo dei conciliatori per permettere alle parti di potere contare su figure professionali specifiche.

G.Ne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una «cura dimagrante» che è invece quasi certa per i ben 40 mila legali cassazionisti italiani (i tedeschi sono 40 e poco di più i colleghi francesi), un numero destinato a scendere per effetto della valutazione esterna sul patrocinio prevista dalla riforma professionale.

G.Ne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA